



ATTO N. 1699

MOZIONE

dei Consiglieri CASCIARI e LEONELLI

“ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PROPRIETARIE DI AUTOVETTURE CON LE QUALI SVOLGONO, IN REGIME DI CONVENZIONE CON GLI ENTI LOCALI, ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA E TRASPORTO SOCIALE”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 03/07/2018*

Trasmesso ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale il 04/07/2018



MOZIONE

Oggetto: Esenzione tassa automobilistica regionale per le associazioni di volontariato e di promozione sociale proprietarie di autovetture con quali svolgono, in regime di convenzione con gli enti locali, attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale.

L'Assemblea legislativa

PREMESSO CHE:

- La tassa automobilistica, cosiddetta "bollo", è un tributo proprio delle regioni a statuto ordinario il cui gettito, a decorrere dal 1/1/1993, è totalmente a favore delle Regioni tanto da essere definita tassa automobilistica regionale;
- la Regione Umbria è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Regione;
- alcune categorie di veicoli risultano esentati dal pagamento del bollo sia per disposizioni legislative nazionali che regionali;

RILEVATO CHE:



L'articolo 2 comma 1 della Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 28 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)”* ha sancito che *“ A decorrere dal 1 gennaio 2018, ai sensi del comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale in Umbria iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al settore sanitario e al settore sociale, adibiti esclusivamente ad ambulanze, ad automediche, al trasporto di organi e sangue, al trasporto specifico di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo. La destinazione, l'uso nonché gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione”*.

CONSIDERATO CHE:

L'art. 56 del D.lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) è previsto che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (e fino a che non esistente a quelli regionali), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni suddette, che spesso ad oggetto servizi relativi al trasporto sociale e attività di assistenza domiciliare leggera, possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.



RITENUTO :

L'innegabile valore sociale delle attività svolte dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale, in regime di complementarità e integrazione rispetto a quella degli enti locali, in favore delle fasce più deboli della popolazione quali anziani soli e persone con disabilità.

Tutto ciò premesso e considerato
SI IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

Ad esentare dal pagamento della tassa automobilista regionale, altresì nota come bollo, quelle associazioni di volontariato e di promozione sociale proprietarie di autovetture con quali svolgono, in regime di convenzione con gli enti locali, attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale.

I CONSIGLIERI

Carla Casciari

Giacomo Leonelli